

ACCESSO DI SOCIO E DIRETTORE TECNICO DI SRL ALLE RELAZIONI DI SERVIZIO REDATTE
A SEGUITO DEI SOPRALLUOGHI SUL CANTIERE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il signor, socio e direttore tecnico della srl, ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Comando Provinciale dei Carabinieri di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- n. 4 relazioni di servizio redatte a seguito dei sopralluoghi sul cantiere sito in Loc., di proprietà della società srl, effettuati nelle date del 15 settembre 2017, 18 settembre 2017, 19 settembre 2017, 21 settembre 2017.

Motivava l'istanza presentata deducendo la sussistenza di un interesse difensivo in giudizio all'accesso richiesto avendo la società srl ricevuto in data 6 giugno 2018 una informazione interdittiva antimafia, sottoposta al vaglio del TAR di (udienza di merito prevista per il 9 maggio 2019).

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 31 dicembre 2018 sulla considerazione che la documentazione richiesta rientra nei casi di esclusione dall'accesso previsti dall'art. 1049 comma 1 lett. d) del DPR 90/2010) (*relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità*).

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti in merito alla vicenda sottesa all'istanza presentata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla amministrazione adita si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al Decreto Presidente della Repubblica 90/2010 art. 1049 comma 1 lettera "d". Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di normeregolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)